

TI_GERICHTE 80.2016.93 vom 23. April 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-04-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2016.93

FR: TI_GERICHTE 80.2016.93 du 23 avril 2016

IT: TI_GERICHTE 80.2016.93 del 23 aprile 2016

Regeste

Imposta sulla sostanza: valutazione titoli non quotati, ponderazione del valore di reddito e del valore di sostanza, eccezione per società dipendenti dalla prestazione di una sola persona, presupposti, direttiva interna del fisco cantonale

Erwägungen

E. 1

era retribuito solo da una delle partecipate della _____ SA e il suo reddito non raggiungeva i 2/3 del reddito totale. Nella _____ SA ben quattro dipendenti percepivano uno stipendio eccedente la soglia del 50% dello stipendio dell'azionista. L'UTPG ha inoltre rilevato che nel gruppo _____ lavorano circa 150 dipendenti. Con decisione del 23 marzo 2016, l'autorità fiscale ha respinto il reclamo, ribadendo che il valore della singola azione _____ SA al 31 dicembre 2012 ammontava fr. 15'700.–. Per il resto, rinviava alle osservazioni dell'UTPG, consegnate ai contribuenti durante l'udienza. G. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano nuovamente il valore attribuito alle azioni _____ SA dall'Ufficio di tassazione. Per quanto attiene al requisito della maggioranza dei diritti di voto, previsto dalla direttiva interna, ritengono che non trovi riscontro nel commentario della Circolare n. 28 della Conferenza svizzera delle imposte e sottolineano che comunque l'insorgente ed il padre ing. _____ “hanno sempre preso le decisioni in modo uniforme”. Anche il “peso reddituale richiesto dalla direttiva interna”, secondo gli insorgenti, non troverebbe riscontro nel suddetto commentario. A tale riguardo, essi ritengono tuttavia che allo stipendio percepito da RI 1 dovrebbero essere aggiunti i compensi quale membro del consiglio di amministrazione ed i dividendi, per un totale di fr. 359'994.–. Secondo i ricorrenti, la direttiva interna della Divisione delle contribuzioni sarebbe “chiaramente disegnata per società piccole (società con azionista unico)”, requisito che non sarebbe previsto dalla circolare della Conferenza svizzera delle imposte. I contribuenti concludono pertanto che la direttiva interna in discussione si deve ritenere “illecita, perché postula in modo arbitrario dei criteri più restrittivi di quelli contenuti nella marginale no. 5 del commentario alla circ. 28 in merito all'applicazione di un metodo di calcolo con ponderazione una sola volta del valore di reddito”. H. Nelle sue osservazioni del 2 maggio 2016, l'UTPG propone di respingere il ricorso. A suo avviso, le indicazioni della direttiva interna non comporterebbero “criteri più restrittivi” rispetto alla circolare n. 28, ma, al contrario, permetterebbero di “applicare con un maggiore margine di manovra, nell'interesse dei contribuenti, la categorica affermazione del Commentario alla cifra marginale 5”. Secondo l'autorità di tassazione, in ogni caso, lo spirito della circolare n. 28 e del relativo commentario non sarebbe certamente “quello di prendere in considerazione società con quasi 9 milioni di retribuzioni notificate all'AVS relative a circa 150 persone,

che hanno una somma di bilancio di oltre 13 milioni di franchi e che realizzano più di 26 milioni di franchi di ricavi (all'anno)". Altrimenti, l'applicazione di questo criterio di calcolo non sarebbe più l'eccezione bensì la regola. Diritto

E. 1.1

In seguito al rinvio degli atti all'Ufficio di tassazione, deciso da questa Camera con la sentenza del 4 novembre 2015, l'autorità fiscale si è nuovamente pronunciata sulla questione dell'applicabilità di un metodo di calcolo, previsto dalle citate istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte, per le società difficilmente alienabili, per il fatto che dipendono dal lavoro di un unico impiegato. Questo è l'unico aspetto litigioso in questa sede, essendosi la Camera di diritto già pronunciata sugli altri.

E. 1.2

Il metodo di calcolo invocato dai ricorrenti prevede che si ponderi una volta sola il valore di reddito anziché due, come invece solitamente si effettua in base al modello di metodo di valutazione adottato dal Canton Ticino (cfr. Istruzioni, Circolare n. 28, n. 7-8; Commentario 2015, Circolare n. 28, n. 7-8). L'eccezione in questione è prevista solo dal commentario della circolare. Secondo la Conferenza svizzera delle imposte, un'impresa può essere inalienabile o difficilmente alienabile al valore di reddito, se il rendimento della società dipende esclusivamente o quasi esclusivamente dalla prestazione di un'unica persona, che detiene la totalità o la maggioranza dei suoi diritti di partecipazione (partecipazioni > 50%). Se la creazione di valore dell'impresa è ottenuta unicamente dal detentore di una partecipazione maggioritaria e l'impresa non ha altri impiegati, se non qualche persona che si occupa di amministrazione e di logistica, su richiesta dell'impresa è possibile tener conto di questa situazione, ponderando un'unica volta – e non due – il valore di reddito della società (cfr. Commentario 2015, Circolare n. 28, n. 5 p. 9).

E. 2

reddito dell'azionista > 2/3 del reddito determinante della società;

E. 2.1

Come già rilevato, la Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino ha adottato una "direttiva interna", con lo scopo di circoscrivere il campo di applicazione dell'eccezione prevista dal commentario della circolare n. 28. La direttiva ha definito le tre seguenti condizioni, che devono essere cumulativamente adempiute, perché l'eccezione possa essere ammessa: 1. diritti di voto dell'azionista alla data determinante > 50% dei voti totali (controllo diretto o indiretto);

E. 2.2

Mediante direttive, l'amministrazione esplicita l'interpretazione che attribuisce a determinate disposizioni legali, al fine di favorirne un'applicazione uniforme. Le direttive non hanno forza di legge e non vincolano né gli amministrati né i tribunali e nemmeno la stessa amministrazione. Esse non dispensano quindi quest'ultima dal pronunciarsi in rapporto alle circostanze del caso specifico. Data la loro portata, esse non possono comunque esulare dal contesto fissato dalla norma che dovrebbero concretizzare e, in assenza di lacune, non possono quindi prevedere altro che quanto deriva dalla legislazione o dalla giurisprudenza. Le istanze di ricorso verificano se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne possono tener conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale

federale 2A_683/2006 del 4 settembre 2007 consid. 6.3 con riferimenti).

E. 2.3

Le condizioni previste dalla direttiva interna della Divisione delle contribuzioni non sono manifestamente in contrasto con il tenore del commentario della circolare n. 28. Al contrario, sembrano limitarsi a meglio precisare la portata dell'eccezione stabilita dal commentario stesso della Conferenza svizzera delle imposte. Si pensi alla prima condizione, che esige che l'azionista abbia più della metà dei diritti di voto; non si vede – e del resto i ricorrenti non lo spiegano – perché tale requisito sia in contraddizione con il commentario, che richiede che il socio detenga “la totalità o la maggioranza dei diritti di partecipazione”. In ogni caso, la questione non necessita di essere definitivamente risolta in questa sede, alla luce del fatto che l'insorgente non adempie chiaramente i presupposti per l'applicazione dell'eccezione in discussione, così come sono definiti dallo stesso commentario. Tutt'al più ci si domanda per quale ragione la Divisione delle contribuzioni, che avrebbe redatto la direttiva interna nell'intento di “garantire la parità di trattamento... limitando il margine di valutazione soggettiva ma contemporaneamente concedendo un congruo margine di apprezzamento complessivo per il giudizio finale” (cfr. osservazioni dell'UTPG allegata alla decisione su reclamo), non abbia provveduto a pubblicarla, in modo tale da renderla accessibile ai contribuenti.

E. 3

Anche senza considerare i presupposti definiti dalla direttiva interna dell'amministrazione fiscale cantonale, il caso in esame non può esser fatto rientrare nel campo di applicazione del regime eccezionale previsto dal commentario della Conferenza svizzera delle imposte. Con tutta evidenza, il gruppo che fa capo alla _____ SA non può essere considerato una società il cui rendimento dipende esclusivamente o quasi esclusivamente dalla prestazione di un'unica persona. Basti pensare alla circostanza, indicata nelle osservazioni dell'UTPG allegata alla decisione su reclamo e non contestata dai ricorrenti, secondo cui il gruppo conterebbe 150 dipendenti, di cui 125 per una sola società (la _____ SA). Altro aspetto significativo è il fatto che fra i dipendenti della _____ SA ve ne siano ben quattro che percepiscono stipendi fra i 150'000 (precisamente, fr. 149'247.–) e i 200'000 franchi fr. 198'258.–). È ben difficile far rientrare la situazione descritta nel circoscritto campo di applicazione del regime eccezionale previsto dal commentario, che ammette il contributo di “qualche persona che si occupa di amministrazione e di logistica” nell'impresa, il cui rendimento “dipende esclusivamente o quasi esclusivamente dalla prestazione di un'unica persona”. Sebbene non si tratti di un aspetto decisivo, è anche vero che, come sottolinea ancora l'UTPG nelle sue osservazioni allegata alla decisione impugnata, il fatto stesso che ben 700 azioni, fra le 856 detenute dal ricorrente, siano gravate da usufrutto a favore dei genitori, fa perlomeno sorgere dei dubbi in merito alla sua posizione dominante in seno al gruppo. Non è certo sufficiente, per dimostrare il contrario, sostenere che il ricorrente ed il padre “hanno sempre preso le decisioni in modo uniforme” (cfr. ricorso). Non si comprende infatti come una simile situazione possa indurre alla conclusione che il rendimento della società “dipende esclusivamente o quasi esclusivamente dalla prestazione di un'unica persona”.

E. 4

Il ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT dichiara e

pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 600.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 680.– sono a carico dei ricorrenti. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF). 4. Intimazione a: -; -; -. Copia per conoscenza: - municipio di. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.